



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5903/2019 promossa da:

**Intesa San Paolo S.p.A. - r**

**Oggetto:** Mutuo;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA**

I [redacted], con atto di citazione regolarmente notificato, convenivano in giudizio la Intesa San Paolo S.p.A..

Affermavano che in data 04-05-2012 stipulavano con l'allora Banco di Napoli S.p.A. un mutuo fondiario, ex art. 38 del TUB, in virtù di atto notarile contraddistinto dal numero di repertorio 13164 e di raccolta 5083.

Veniva erogata la somma di euro 109.756,00 ed il piano di ammortamento prevedeva il suo rimborso in 120 rate mensili.

Il tasso di interesse corrispettivo iniziale era del 3,402%(TAN) mentre il tasso di mora era stato pattuito al 3,75%: in particolare il primo era stato ancorato al tasso euribor, maggiorato del 3% di spread.

Il TAEG era indicato nella misura del 4,371%.

Ogni somma dovuta in dipendenza del vincolo negoziale e non pagata avrebbe prodotto, dalla data di scadenza, interessi di mora pari al 3,75%.

Viceversa il tasso soglia per l'usura, vigente all'epoca della stipula del mutuo, ricordava la difesa istante, era fissato all'8,575%.

Come evidenziato dal perito di parte nella relazione allegata dalla parte attrice, il TEG, comprendendo tutti i costi prescritti anche ex art. 644 c.p., raggiungeva l'8,70% e quindi risultava superiore al tasso soglia; da qui la sanzione della gratuità ex art. 1815, II co., c.c..

In secondo luogo, in via subordinata, veniva eccepita la genericità del tasso corrispettivo, ex art. 1346 c.c.; infatti nel contratto di mutuo posto a fondamento della domanda, argomentava la difesa istante, per la misura del tasso corrispettivo si faceva rinvio al tasso *euribor 1 mese* senza che fosse specificato se andasse riferito alla rilevazione giornaliera o alla media mensile; senza contare che non ne veniva indicata la fonte da cui rilevare il parametro.

Inoltre, per non essere stati inclusi tutti i costi che accompagnavano il mutuo, sosteneva la difesa istante, doveva ritenersi erronea l'indicazione del TAEG; gli attori chiedevano quindi l'applicazione dell'art. 117 TUB e il tasso sostitutivo ivi previsto in luogo di quello applicato.

Essi lamentavano poi l'applicazione di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., posto che aveva trovato applicazione l'ammortamento alla francese.

Deducevano infine, sempre allo scopo di veder pronunziata la nullità del mutuo in parola, la violazione dell'art. 38 del TUB e l'omessa valutazione della solvibilità dell'affidato nella fase genetica del rapporto.

Gli attori, alla luce della elaborazione del proprio perito di parte, chiedevano, che una volta accertata l'usura – o le altre nullità dedotte - seguisse la sanzione della gratuità del mutuo ex art. 1815, II co, c.c.; quindi che fosse rimodulato il piano di ammortamento o quantomeno che fosse restituito l'indebito pagato a titolo di interessi corrispettivi ed altri oneri, facendo ricorso all'ausilio di apposita CTU.

#### LA DIFESA DELLA BANCA CONVENUTA

Escludeva, fra l'altro, che la mora potesse computarsi nel TEG e che l'ammortamento alla francese implicasse anatocismo.

Contestava poi che ricorressero le dedotte nullità.

Concludeva per il rigetto della domanda.

#### IL PROCESSO

Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..

Ritenuta superflua la CTU richiesta dagli attori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, e quindi veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 10-11-2021 la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse e repliche

#### PUNTUALIZZAZIONE SULLA FATTISPECIE POSTA A BASE DELLA DOMANDA

Il mutuo posto a fondamento della domanda dagli attori aveva, e continua ad avere, regolare esecuzione; non venivano quindi applicati interessi di mora, stando alle prospettazioni della stessa parte attrice ed allegata perizia di parte. Meno che mai trovava applicazione l'estinzione anticipata, per la quale peraltro non era stato pattuito alcun corrispettivo.

Né esaminando l'atto di citazione e l'allegata perizia si lamenta il superamento del tasso soglia ad opera del tasso moratorio, in effetti mai applicato nel caso in esame, posto che i pagamenti risultano tempestivi.

Viceversa viene preso in considerazione il TEG allo scopo di configurare l'usura genetica, foriera della sanzione ex art. 1815, II co., c.c.( per la mora usuraria invece la recente pronuncia delle S.U. ricordata dalla difesa convenuta esclude in ogni caso che sia applicabile siffatta sanzione).

#### IL TEG E NON IL TAEG AI FINI DELL'USURA GENETICA

Secondo la ricostruzione operata dal consulente di parte attrice il TEG, includendo tutti i costi che accompagnavano il mutuo, raggiungeva l'8,70% e quindi superava il tasso soglia dell'8,5750%.

Senonché il consulente di parte attrice finiva per includervi anche costi non correlati fisiologicamente alla elargizione della somma mutuata e per di più eventuali.

Rilevano sotto questo profilo i costi relativi alle seguenti operazioni: la cancellazione restrizione o il rinnovo dell'ipoteca, l'accollo, il rilascio di un duplicato di quietanza, il rilascio del certificato di credito; si comprende quindi come il TEG così ottenuto, pari all'8,70%, e così superiore al tasso soglia dell'8,5750%, riuscisse fallace.

Non solo ma nelle condizioni generali del mutuo( vedi infatti pagina 60 dell'allegato contenuto nel fascicolo di parte attrice) viene indicato nelle condizioni generali un TAEG del 4,371 %, ben lontano dal tasso soglia, sebbene fosse incluso anche il costo più elevato tra tutti quelli presi in considerazione dal perito di parte e cioè quello rappresentato dall'assicurazione Proteggi Mutuo, pari infatti ad euro 2.756,32.

Erano altresì compresi, correttamente, i seguenti costi di importo davvero modico: spese di istruttoria, perizia, avviso di scadenza o quietanza di pagamento, comunicazione di legge, assicurazione incendi e la suddetta polizza. Trattandosi di TAEG e non TEG era compresa anche l'imposta sostitutiva, che beninteso non rileva ai fini dell'usura.

Come dire che calcolando correttamente il TEG, giammai si sarebbe superato il tasso soglia; da qui anche la superfluità della CTU richiesta.

SULLA DENUNZIATA FALLACIA DEL TAEG

Il TAEG è un indice che esprime il costo complessivo dell'operazione di credito (mutuo, finanziamento etc.) e sono in esso inclusi costi, ad esempio imposte e tasse, che per esempio non rilevano per il TEG, utile invece per la verifica del superamento del tasso soglia.

In materia occorre distinguere tra contratti di mutuo, quale quello qui dedotto, e finanziamento in cui il mutuatario sia un consumatore o meno.

Solo nel caso di credito al consumo l'art. 125 bis del T.U.B. prevede espressamente la nullità della clausola relativa agli interessi e la sostituzione con quelli di legge, qualora sia stato omesso o sia stato indicato in modo fallace il TAEG (anzi a rigore secondo la lettera della norma solo quando l'indicazione dei costi in contratto sia in contrasto con il TAEG pubblicizzato prima della sua stipula):  
“...6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

- a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi...”.

L'art. 122, I co., lett. e) prevede poi i costi inclusi: e) **"costo totale del credito"** indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, **a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza**”.

Si tratta di una norma che persegue l'obbiettivo della massima trasparenza: il consumatore deve insomma sapere quanto costa ottenere il finanziamento, sia i costi che presuppongono la sua corretta esecuzione, sia quelli ulteriori previsti per il caso di inadempimento; solo che questi ultimi non rientrano nel TAEG, o ISC in questo caso.

Senonché, come sopra si accennava, nel caso in esame non ci si trova di fronte ad un contratto di credito al consumo e quindi al più sarebbe applicabile l'art. 117 del T.U.B., che invece così dispone: *"...4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora...7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:*

*a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.*

*b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.*

Ora se si guarda il testo del contratto dedotto in giudizio emerge evidente come siano state indicate tutte le condizioni praticate, anche i maggiori oneri in caso di mora; come dire che non è integrata la fattispecie che ai sensi dell'art. 117, co. IV e VII sopra richiamata comporta la nullità della clausola.

Non è invece richiesto in questo caso che sia anche espresso il costo totale nel TAEG, sotto pena di nullità.

O meglio dall'art. 117, co. IV, non si desume che in caso di errata indicazione della percentuale del TAEG/ISC in sé considerata debba seguire la nullità della clausola; come sopra si accennava è pure dubbio, secondo alcuni, che l'art. 125 bis, previsto in tema di credito al consumo, preveda questa conseguenza per il solo fatto in sé che il TAEG sia erroneo nella sua indicazione percentuale.

INTERESSE CORRISPETTIVO INDETERMINABILE: EURIBOR

Il riferimento all'euribor per il periodo in cui il tasso variabile avrebbe trovato applicazione non implica violazione del disposto ex art. 1346 c.c., dal momento che si tratta di un rinvio *per relationem* ad una fonte dalla quale è possibile ricavare la percentuale ed anche l'ora del giorno della quotazione da prendere in considerazione.

Senza contare che leggendo la perizia di parte in realtà viene sostenuta la nullità perché il tasso euribor sarebbe stato determinato sulla base di un cartello da considerare illecito e questa forma di illiceità si sarebbe riverberata sulla clausola relativa agli interessi.

Se è vero che in un analogo caso di recente la S.C. a S.U. in tema di fideiussione omnibus bancaria ha configurato una forma di nullità parziale perché il testo contrattuale riproduceva un cartello ABI anticoncorrenziale illecito, è vero anche che nella fattispecie in esame rileva solo la determinabilità o meno del tasso pattuito senza ulteriori indagini.

L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C.

In tema di ammortamento alla francese va preferita la tesi secondo la quale occorra un *quid pluris* per poter configurare una forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c., ossia che la obbligazione relativa agli interessi sia scaduta e su questa siano applicati ulteriori interessi.

Tanto invece non sembra darsi in tema di ammortamento alla francese, nel quale è vero che la rata costante prevede all'inizio del piano di ammortamento una quota capitale più bassa, rispetto ad esempio all'ammortamento all'italiana, e quindi un vantaggio per la banca rappresentato dalla maggiore porzione di interessi che incassa, ma ciò non sembra che si traduca in una forma di anatocismo vietato.

CLAUSOLE VESSATORIE

Non si configurano le nullità di clausole perché vessatorie( quali?), posto che il mutuo veniva stipulato nella forma dell'atto pubblico, nel quale caso, come ricordava la difesa convenuta, è esclusa l'applicazione della disciplina sia del codice del consumo, che invero sarebbe stata rilevante ad esempio qualora una clausola avesse previsto una penale eccessiva( art. 33 e 34 Codice del Consumo), sia quella ex art. 1341 c.c..

L'ESCLUSIONE DELLA NULLITÀ EX ART. 38 TUB

Va esclusa anche la ricorrenza della violazione dell'art. 38 TUB, posto che non venivano neanche allegare le circostanze dalle quali desumere il superamento, per il finanziamento concesso, del limite dell'80% del valore del bene.

Né può, infine pervenirsi alla nullità del contratto di mutuo dedotto in giudizio, nel presupposto che sarebbe mancata la verifica della solvibilità del mutuatario, posto che, a tacer d'altro, come ricordava la difesa convenuta, si è rivelato così solvibile che l'ammortamento nel corso del processo aveva regolare esecuzione.

Le domande vanno dunque rigettate anche sotto quest'ultimo profilo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza degli attori, e si liquidano, come da dispositivo, anche tenuto conto dell'effettiva attività svolta.

P.Q.M.

Decidendo sulle domande proposte dai sigg. [REDACTED], con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti della Intesa San Paolo S.p.A., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Rigetta le domande e condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di giudizio sopportate dalla convenuta, che si liquidano, in suo favore, in euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Taranto, 24-02-2022

Il Giudice – dott. Claudio Casarano